



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N°13/2019

Il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Ancona,

- VISTO** l'articolo 19 della vigente Legge 7 agosto 1990, n° 241, recante norme in materia di “segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”;
- VISTO** il D.P.R. 26 aprile 1992, n° 300 “Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n° 241”;
- VISTO** il D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il dispaccio protocollo n° 5203166 in data 11.09.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – in materia di “Iscrizione nel registro ex articolo 68 Cod. Nav. – Requisiti”;
- VISTO** il D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n°136” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il dispaccio protocollo n° 5204344 in data 11.12.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – in materia di “Attuazione della L. n°127/97 – Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n° 403 del 20/10/1998”;

VISTO il dispaccio prot. n° DEM3/1160 in data 10.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo – in materia di “Disciplina dell’attività di consulenti chimici di porto”, come modificato ;

VISTO il dispaccio prot. n° M_TRA/PORTI/713 in data 17.01.2012 - Circolare n° 41- della competente Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di “Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e sul mare territoriale. Competenze in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione”;

VISTO il dispaccio prot. n° 97617 in data 11.11.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto inerente l’“Esercizio del commercio ambulante in ambito portuale e nelle aree sottratte a delega ex D.Lgs. n°112 del 31.03.1998 - Compatibilità articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n° 112/1998 con l’articolo 19 della Legge n° 241/1990”;

VISTA la Deliberazione n° 845 in data 14.05.2002 con la quale la Giunta della Regione Marche ha ritenuto operante, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il conferimento delle funzioni alle Regioni in ordine ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, a prescindere dalla loro classificazione;

ATTESO inoltre che:

- nel successivo Protocollo d’Intesa sottoscritto il 31.12.2004 in ordine alla revisione del D.P.C.M. 21 dicembre 1995, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Marche hanno ribadito che i porti marchigiani, con esclusione di quelli di Ancona, di Pesaro e di San Benedetto del Tronto, “si intendono, *rebus sic stantibus*, di rilevanza economica regionale o interregionale ai fini del riparto di competenze sia in materia di gestione del demanio marittimo che delle opere pubbliche nei porti stessi”;
- con il dispaccio prot. n°4520 del 17.04.2008, la competente Direzione Generale dei Porti ha ulteriormente confermato, sulla base della legislazione vigente, il suddetto quadro delle competenze statali sui porti;

CONSIDERATO che, come evidenziato anche dalla richiamata Circolare n° 41, a seguito del conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, la competenza in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione all’interno dei porti di rilevanza economica interregionale e regionale e nell’ambito del restante demanio marittimo non rientra più nelle competenze statali, fatta salva l’azione di vigilanza dell’Autorità marittima per gli aspetti di competenza afferenti i profili di sicurezza della navigazione;

RILEVATO altresì che le attività di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione sono riconducibili alla fattispecie di “attività economica privata e libera” e come tali soggette alla vigilanza dell’Autorità marittima per quelle che afferiscono ai profili di sicurezza sia delle operazioni che si svolgono nelle acque antistanti i porti, sia, in taluni casi, delle operazioni eseguite sul demanio marittimo che attengono, in maniera riflessa, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

VISTA l'Ordinanza n° 35/2017 in data 06.12.2017 con cui l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centrale, per quanto di competenza e nell'ambito delle proprie funzioni inerenti l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo portuale, ha provveduto a regolamentare, fra gli altri, gli ambiti portuali di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona e San Benedetto del Tronto, per quanto attiene la disciplina delle relative attività economiche a carattere continuativo ivi esercitabili ex articolo 68 Cod. Nav.;

VISTA la propria Ordinanza n°40/99 in data 02.06.1999 in materia di "Disciplina dell'articolo 68 del Codice della Navigazione", nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle nuove competenze territoriali nel frattempo assunte dalla locale Autorità di Sistema, aggiornare i contenuti della citata Ordinanza n°40/99, al fine di meglio disciplinare gli adempimenti presupposti dall'articolo 68 del Codice della Navigazione per tutte quelle attività produttive e commerciali aventi riflessi sulla sicurezza della navigazione;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 61 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che l'esercizio delle attività economiche elencate dalla presente Ordinanza ed effettuato all'interno della giurisdizione del Compartimento marittimo di Ancona, che si estende dal fiume Cesano al fiume Chienti (al di fuori dell'area rientrante nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), è sottoposto alla vigilanza del Comandante del porto ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice della Navigazione, secondo le disposizioni di dettaglio di seguito enunciate.

O R D I N A

Articolo 1

- Campo di applicazione ed attività disciplinate -

L'esercizio, con carattere continuativo, delle attività economiche elencate nel presente articolo e svolte all'interno dei porti e delle rade ed in genere entro le aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Ancona (che si estende dal fiume Cesano al fiume Chienti) e non rientranti nel territorio di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, è sottoposto alla vigilanza del Comandante del porto competente per giurisdizione.

Per tali ambiti e per gli scopi evidenziati in premessa, lo svolgimento delle attività di seguito rubricate, per loro natura strettamente connesse o comunque indirettamente attinenti ad aspetti correlati alla sicurezza della navigazione e portuale, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare, è subordinato alla preventiva iscrizione nell'apposito registro previsto dal comma 2 dell'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto presso la Capitaneria di porto di Ancona:

1. Attività tecniche di:

- Officine meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche;
- Riparazioni navali e lavori con uso di fonti termiche;
- Consulenti chimici di porto;
- Sabbiatori, verniciatori e pittori;
- Lavori subacquei;
- Assicuratori marittimi;
- Lavori con mezzi nautici e a strutture portuali;
- Rottamai e demolitori navali;
- Ricarica bombole, fornitori ossigeno e gas vari.

2. Attività di servizi marittimi per le quali non sia previsto il rilascio di concessioni e/o altre autorizzazioni ovvero l'iscrizione in appositi registri:

- Raccolta rifiuti e acque oleose da bordo di unità navali in porto;
- Servizi ecologici;
- Servizi integrativi antincendio;
- Servizi guardiania e vigilanza;
- Imprese di sollevamento, trasporto, alaggio e varo con mezzi meccanici mobili;
- Rifornimento di combustibili con uso di autobotte;
- Servizi di fornitura e provviste di bordo;
- Servizi di rifornimento idrico ad unità navali in porto a mezzo di autobotte.

Lo svolgimento di ogni altra attività economica, a bordo di unità navali ed in genere nell'ambito territoriale indicato al precedente comma 1, non espressamente sin qui richiamata ma comunque assimilabile, per analogia, a quelle sopra indicate o avente carattere di rilevanza per quanto attiene i profili di sicurezza della navigazione e portuale, nonché di salvaguardia della vita umana in mare, dovrà parimenti essere sottoposto, in via preventiva, all'esame dell'Autorità marittima, che valuterà l'opportunità di procedere all'iscrizione.

L'inclusione nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione e l'eventuale possesso di autorizzazioni all'espletamento dell'attività oggetto della stessa iscrizione, non esime gli interessati:

- dal munirsi di ogni altro provvedimento e/o autorizzazione necessari di competenza di Organi o Enti a cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività di volta in volta posta in essere, né esime dall'osservanza delle norme di carattere generale e speciale in materia;
- dal predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la pubblica incolumità, la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti;
- dall'impiegare sempre mezzi ed attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche previste, in corso di validità.

In ogni caso, l'Amministrazione marittima deve ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'esercizio delle attività indicate nel presente atto ordinatorio.

Articolo 2

- Attività escluse -

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano:

- alle attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare;
- alle attività di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale;
- ai titolari di concessione all'esercizio dei servizi tecnico-nautici portuali (es. pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio, etc.);
- alle attività svolte dai concessionari demaniali e dai soggetti eventualmente titolari di autorizzazione *ex* articolo 45 *bis* Cod. Nav., esercitate in conformità ai contenuti dell'atto concessorio e nell'ambito delle rispettive aree concessionate;
- agli Agenti Raccomandatori marittimi di cui alla Legge n°135/77, agli Spedizionieri doganali di cui alla Legge n°1612/60, alle Agenzie nautiche autorizzate ai sensi della Legge n°264/91, nonché ai Mediatori marittimi di cui alla Legge n°478/68 ed a quelli ulteriori del diporto di cui all'articolo 49 *ter* del D.Lgs. n°171/05;
- alle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali, fatta eccezione, in materia del servizio di ritiro rifiuti dalle navi, alle situazioni eventualmente presenti nei porti ove non esista ancora il Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Marche ai sensi del D.Lgs. n°182/91, nelle quali i soggetti interessati potranno operare anche in regime di articolo 68 Cod. Nav.;
- agli Ispettori e Periti degli organismi tecnici autorizzati, affidati o notificati;
- ai titolari di autorizzazioni e/o di eventuale altro atto di assenso rilasciati dall'Ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e ss. del D.Lgs. n°114/98, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ivi comprese le aree demaniali marittime;
- ai soggetti esercitanti attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali (come ad es. provveditori, appaltatori navali e periti);
- ai Compensatori di bussola, in quanto titolari di esplicita autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità marittima a norma dell'articolo 141, punto 6, del D.P.R. n°435/91.

In caso di svolgimento di attività occasionali (intese come esercizio di una singola attività la cui esecuzione abbia una data di inizio ed una data di fine) entro l'ambito territoriale indicato al precedente articolo 1, comma 1, si dovrà presentare apposita e preventiva richiesta di nulla-osta alla competente Autorità marittima. L'eventuale nulla-osta in tal senso rilasciato non esimerà il richiedente dal munirsi di ogni altro provvedimento e/o autorizzazione eventualmente necessari.

Resta, comunque, soggetto a concessione di servizio, e pertanto a specifica diversa disciplina, lo svolgimento di tutte quelle attività che comportano l'impegno sistematico di navi e galleggianti negli ambiti marittimi antistanti le aree di giurisdizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

- Segnalazione certificata di inizio/prosecuzione attività – “S.C.I.A.” -

Chiunque eserciti o intenda esercitare le attività economiche di cui al precedente articolo 1 ha l'obbligo di presentare, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n°241/90, alla Capitaneria di porto di Ancona, anche per il tramite degli uffici dipendenti (*ndr.* Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova Marche, Ufficio Locale marittimo di Senigallia, Ufficio Locale marittimo

di Numana), duplice copia in carta semplice della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito “S.C.I.A.”), come da modello *fac-simile* in allegato 1, ovvero trasmetterla direttamente alla Capitaneria di porto di Ancona tramite la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dm.ancona@pec.mit.gov.it , con espressa attestazione dell’esistenza dei presupposti dei requisiti di legge per l’espletamento della specifica attività così segnalata. Con il suddetto modello si dovranno tra l’altro comunicare, nelle forme di cui al D.P.R. n°445/2000, le seguenti informazioni:

- generalità e contatti del richiedente interessato;
- natura dell’attività che si intende svolgere (specificando la consistenza numerica degli eventuali dipendenti) e l’ambito portuale e/o demaniale marittimo di esercizio della stessa;
- dati di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero ad Albo e/o Ordine professionale;
- insussistenza di misure di prevenzione antimafia o di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n°159/2011 recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n°136”;
- insussistenza dello stato di liquidazione o di fallimento, nonché della presentazione di domande di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di altro simile procedimento civile;
- regolarità delle posizioni previdenziali, assicurative ed assistenziali;
- ottemperanza alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, applicabili in relazione alla natura dell’attività da svolgere;
- impegno a manlevare l’Autorità marittima da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’attività così comunicata.

A corredo della suddetta comunicazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente interessato (titolare e/o legale rappresentante dell’impresa).

Rispetto alle informazioni contenute nella suddetta “S.C.I.A.”, l’Autorità marittima, nel corso delle verifiche espletate a norma del combinato disposto di cui all’articolo 43 del D.P.R. n°445/2000 ed all’articolo 6 della Legge n°241/90, si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o rettifiche della documentazione presentata/autocertificata/dichiarata relativamente all’attività medesima o al possesso di determinati requisiti direttamente non acquisibili o verificabili o comunque non desumibili da quanto nell’occasione prodotto.

La “S.C.I.A.” si intenderà valida fino allo scadere del mese successivo all’anno solare di presentazione (31 gennaio), dopodiché l’attività si intenderà cessata con conseguente cancellazione dal registro; qualora, invece, ne sia prevista la prosecuzione dovrà essere reiterata, entro il suddetto termine temporale, una nuova “S.C.I.A.” secondo le disposizioni sin qui enunciate.

In caso di variazioni di qualsiasi natura, inerenti l’attività svolta, che dovessero intervenire nel corso dell’anno solare, dovrà essere parimenti presentata, prima di proseguire nell’esercizio dell’attività, apposita comunicazione come da modello *fac-simile* in allegato 1 per aggiornare quanto già agli atti dell’Autorità marittima. Il medesimo modello dovrà essere presentato anche in caso di cessazione anticipata dell’attività previgentemente comunicata.

I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Ancona ai sensi dell'articolo 68 Cod. Nav., nel corso dell'esercizio della propria attività dichiarata devono inoltre:

- adempiere agli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza del lavoro;
- esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti all'organico comunicato con la segnalazione certificata di cui al presente articolo;
- collaborare con l'Autorità marittima per ogni aspetto di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, attenendosi alle disposizioni contenute nelle Ordinanze in vigore e ad ogni altra concorrente disposizione vigente;
- munirsi, nei casi previsti per la specifica attività esercitata, di idonea assicurazione e di ogni altro concorrente ed eventuale provvedimento, anche autorizzativo, di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Il richiedente, in regola con gli adempimenti presupposti dalla presente Ordinanza, può iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione della "S.C.I.A.", senza altre formalità e senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte dell'Autorità marittima, purché tale attività non si concretizzi nell'occupazione di suolo demaniale marittimo o di specchio acqueo ovvero nell'esercizio di un'attività vietata o a cui il Codice della Navigazione o altra norma statale o locale riconduca alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo.

Resta inteso che l'attività segnalata dovrà svolgersi nella piena e congiunta osservanza di ogni altra disposizione ordinatoria e regolamentare vigente nell'ambito territoriale in cui essa viene esercitata, tenendo in tal senso conto delle attività e/o dei servizi di seguito elencati, per la cui effettuazione dovrà essere comunque richiesta, di volta in volta, specifica autorizzazione/nulla-osta al Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto:

- lavori a bordo di navi ed in ambito portuale con uso di fiamma libera;
- rifornimento di combustibile a navi in porto;
- lavori di pulizia dei doppi fondi, cisterne e casse combustibili;
- lavori di demolizione navale;
- recuperi marittimi;
- lavori da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori;
- lavori di fumigazione, derattizzazione, sabbiatura, etc. eseguiti nell'ambito portuale o a bordo di navi;
- ogni altri tipo di attività, ancorché non qui contemplata, per cui il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto abbia la competenza a dover impartire particolari prescrizioni legate alla sicurezza portuale, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché alla prevenzione di inquinamenti marini, in considerazione di leggi, regolamenti e/o direttive ministeriali (anche eventualmente intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza).

Le attività segnalate a norma del presente articolo devono essere esercitate in modo tale da non arrecare danni alle infrastrutture portuali, al demanio marittimo ed alle acque marittime, evitando qualsiasi forma di inquinamento. Le stesse non devono arrecare molestie,

impedimento o intralcio alle altre persone e/o attività che ivi concorrentemente possono svolgersi. Inoltre, durante lo svolgimento delle attività, il personale operante dovrà essere sempre prontamente in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione della "S.C.I.A." alla Capitaneria di porto di Ancona.

Ogni avvenimento straordinario che possa determinare una situazione di pericolo e/o danno, anche potenziale, deve essere tempestivamente riferito (nell'immediatezza anche in forma orale ma successivamente in forma scritta) alla competente Autorità marittima per le conseguenti determinazioni di competenza. Tale informazione non esime comunque l'interessato dal produrre ogni eventuale ulteriore atto e/o comunicazione ad altre Amministrazioni laddove previsto o presupposto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 4

- Sospensione, revoca, decadenza della prosecuzione dell'attività -

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci, l'Autorità marittima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge richiesti, adotta, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 19, comma 3, della Legge n°241/90, motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nel frattempo da questa derivati, conformandosi nel prosieguo del procedimento amministrativo a quanto ulteriormente disciplinato dal suddetto articolo 19.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, dalle discipline legislative, regolamentari e da quelle ordinatorie contenute nei provvedimenti emessi dall'Autorità marittima, fatte salve le misure cautelari e di salvaguardia eventualmente di cui al Decreti Legislativi n°271/99 e n°272/99 laddove applicabili, saranno adottati, a seconda dei casi, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari o di pericolo a pena di sospensione dell'attività e dell'iscrizione nel registro ex articolo 68 Cod. Nav.;
- b) sospensione cautelare dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni, se la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, delle attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al precedente punto;
- c) decadenza della prosecuzione dell'attività e dell'iscrizione nel registro ex articolo 68 Cod. Nav., qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei requisiti soggettivi, non consentano l'ulteriore esercizio dell'attività.

Ai fini del punto c) del comma precedente, verranno altresì cancellati i soggetti che:

- si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni comunque equivalenti per la legislazione vigente, a meno che non sia diversamente disposto dal Giudice competente la continuità di esercizio dell'impresa;
- non siano in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali;
- abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui alla presente Ordinanza;
- si siano resi responsabili di ripetute gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta.

L'Autorità marittima si riserva comunque la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare, limitare o sospendere le attività indicate, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi di propria giurisdizione. In tal caso, il richiedente l'iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav. è reso edotto sin d'ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si darà comunque immediata e motivata comunicazione. Nel caso in cui l'Autorità marittima eserciti la facoltà di cui al precedente comma, nulla sarà dovuto in termini di compensi, spese sostenute e/o indennizzi di sorta.

Articolo 5

- Disposizioni finali e sanzioni -

Le competenti Autorità marittime, hanno la facoltà, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, di sottoporre ad ispezione/controllo/accertamento tutti coloro che esercitano qualsiasi tipo di attività in ambito portuale e del demanio marittimo, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli, anche con l'eventuale assistenza di organi di Polizia e/o funzionari di altre Amministrazioni, qualora valutato necessario.

La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°40/1999 in premessa citata e tutte le altre norme comunque non compatibili ed in contrasto con la stessa, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

I soggetti già nel frattempo inclusi, per l'anno 2019, nel registro ex articolo 68 Cod. Nav. in forza della citata Ordinanza n°40/1999, potranno continuare ad operare fino al 31 dicembre 2019 ed in caso di prosecuzione dell'attività dovranno adeguarsi alle disposizioni sin qui enunciate presentando, entro il successivo 31 gennaio, la "S.C.I.A." dettagliata all'articolo 3.

Ferme restando le procedure di sospensione, revoca e decadenza di cui al precedente articolo 4, nonché i poteri conferiti al Comandante del porto dagli articoli 1249 e 1255 del Codice della Navigazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto, pertanto, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione agli albi della Capitaneria di porto di Ancona e degli Uffici marittimi del Compartimento, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona e l'ulteriore trasmissione alle pubbliche Amministrazioni interessate ed ai Comuni rivieraschi di Ancona, Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Numana e Sirolo.

Ancona, 27 marzo 2019

F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

**COMUNICAZIONE DI INIZIO / PROSECUZIONE / VARIAZIONE / CESSAZIONE DI ATTIVITA'
EX ART. 68 COD. NAV. NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ANCONA**
(al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale)
(da compilarsi con lettere in stampatello)

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA per il tramite _____ (indicare l' Ufficio marittimo per il cui tramite si inoltra la presente segnalazione)			
Presa visione dell'Ordinanza n°13/2019 in data _____, il/la sottoscritto/a:			
<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	
//_			
<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Indirizzo e numero civico</i>	<i>CAP</i>
<i>Prov. residenza</i>	<i>Cittadinanza</i>	<i>Recapito telefonico</i>	<i>Indirizzo e-mail</i> (scrivere in stampatello maiuscolo)
<i>Codice Fiscale</i>			

COMUNICA

(barrare la voce di interesse):

- ☐ **L'INIZIO**

 ☐ **LA PROSECUZIONE**

 ☐ **LA VARIAZIONE**

 ☐ **LA CESSAZIONE**

delle seguenti attività ¹: _____

da esercitarsi / esercitate nei porti e/o nell'ambito del demanio marittimo rientrante nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Ancona (al di fuori dell'area rientrante nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), e più precisamente nelle seguenti località/aree/specchi acquei : _____

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali, richiamate dagli articoli 75 e 76 del vigente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ² e previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(da compilarsi obbligatoriamente per comunicazioni di inizio, prosecuzione e variazione di attività)

☐	di essere il titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società/studio professionale: _____ P.IVA/C.F. _____ con sede legale a _____ (____) in via _____ n. _____; tel./cell.: _____, fax: _____, PEC: _____;
--------------------------	--

¹ Descrivere sinteticamente la natura dell'attività e le relative modalità di esecuzione (ovvero le variazioni intervenute rispetto a quanto già precedentemente segnalato), avendo cura di evidenziare la consistenza numerica delle risorse organiche impiegate e l'eventuale utilizzo di mezzi nautici.

² L'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recita: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

☐	di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al numero REA _____;
☐	di essere iscritto all'Albo/Ordine ³ _____ di _____ per l'esercizio della professione di _____;
☐	di non essere destinatario di misure di prevenzione antimafia o di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
☐	di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato o di amministrazione controllata o di altro similare procedimenti civile;
☐	di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
☐	di aver ottemperato alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, applicabili in relazione alla natura dell'attività da svolgere/svolta;
☐	di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi e/o concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità eventualmente necessari per il legittimo svolgimento dell'attività segnalata in forza di specifiche norme di legge, nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione, ancorché temporanea, di pubblico demanio marittimo, rimanendo se del caso a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
☐	che l'attività sarà effettuata esclusivamente secondo le modalità e l'impiego delle risorse organiche, dei mezzi e delle attrezzature comunicate manlevando, in ogni caso, l'Autorità marittima da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'attività medesima.

La presente comunicazione è data per le sole finalità presupposte dall'art. 68 Cod. Nav., nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, ai fini di quanto comunicato, si intende integralmente richiamata ed accettata. Essa non esonera l'interessato dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di altre Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività così segnalate.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il sottoscritto, nell'impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione e nell'assumere formale impegno di piena osservanza delle norme di legge ed ordinarie disciplinanti o comunque correlate all'attività oggetto della presente comunicazione, allega la seguente documentazione: *(barrare la/le voce/i di interesse)*

- ☐ Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- ☐ Altro (specificare) _____

NOTA INFORMATIVA REGOLAMENTO UE N°2016/679

Sottoscrivendo la presente comunicazione, il richiedente acconsente al trattamento dei dati così resi per le finalità di cui alla comunicazione medesima. In relazione alle informazioni di cui l'Amministrazione marittima entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, il richiedente è informato che: 1) i dati forniti saranno trattati nell'ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od incaricato, per i soli fini istituzionali presupposti dalle vigenti norme; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di dare seguito a quanto presupposto dalla presente comunicazione; 3) in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n°2016/679.

_____, _____
Luogo Data

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiara)

³ Indicare l'iscrizione in Albi, Ordini, Registri o elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo o comunque titoli che abilitano all'esercizio dell'attività, secondo la vigente normativa, rilasciati dalle competenti Autorità amministrative.

